

UNISIN

UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB

GRUPPO INTESA SANPAOLO

LE GUIDE



Esodi e Uscite incentivate

Accordo 23.10.2024

Ottobre 2024


INDICE

I. PREMESSA.....	Pag. 4
1.1 Tabella Riepilogativa	Pag. 4
1.2 Graduatoria	Pag. 5
1.3 Esclusioni	Pag. 5
II. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Regole generali	Pag. 6
2.1 Destinatari	Pag. 6
2.2. Uscite	Pag. 6
2.3 Fondo Sanitario F.S.I.	Pag. 6
2.4 Condizioni Bancarie/Creditizie	Pag. 7
2.5 Lecoip 3.0	Pag. 7
III. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO Requisiti entro 31 dicembre 2025	Pag. 8
IV. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO Requisiti tra 1/01/2026 e 31/12/2026 ...	Pag. 9
V. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO QUOTA 100 - QUOTA 102 – QUOTA 103	Pag. 10
VI.CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO OPZIONE DONNA	Pag. 12
VII. ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ	Pag. 13
VIII.SISTEMA PENSIONISTICO	Pag. 16
IX. PENSIONE DI VECCHIAIA.....	Pag. 17
X. PENSIONE ANTICIPATA	Pag. 18
XI. QUOTA 100 – QUOTA 102 – QUOTA 103	Pag. 19
XII. OPZIONE DONNA	Pag. 21

XIII. LAVORI USURANTI	Pag. 23
XIV. LAVORATORI NOTTURNI	Pag. 24
XV. INVALIDI	Pag. 25
XVI. NON VEDENTI.....	Pag. 26
XVII. PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Pag. 27
17.1 R.I.T.A.....	Pag. 28
17.2 TFR pregresso	Pag. 28
17.3 Tassazione della prestazione pensionistica complementare.....	Pag. 28
17.4 Tassazione “Vecchi Iscritti” prestazione pensionistica complementare .	Pag. 30

I. PREMESSA

1.1 TABELLA RIEPILOGATIVA



* Può aderire all'Accordo il personale delle seguenti società:

INTESA SANPAOLO, ACANTUS, CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI, EPSILON SGR, EURIZON CAPITAL SG,R EURIZON CAPITAL REAL ASSET, EXETRA, FIDEURAM-INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING, FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR, INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER, INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING, INTESA SANPAOLO RENT FORYOU, INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES - Sede Secondaria di Parma, ISYBANK, IW PRIVATE INVESTMENTS SIM, NEVA SGR, PRESTITALIA, SIREF FIDUCIARIA. A costoro va aggiunto il personale destinatario dell'accordo del 28 novembre 2019, relativo alle cessioni di attività e risorse a BCube Service s.r.l. (ora Bonzai Service s.r.l.) e in applicazione dell'accordo del 28 novembre 2019, nonché dell'accordo del 17 giugno 2022 relativo alle cessioni di attività e personale di Formazione S.p.A. (oggi Digit'ED S.p.A.)



1.2 GRADUATORIA

Saranno accolte al massimo **4.000** domande. Nel caso in cui il numero di domande, per il pensionamento o per l'accesso al Fondo di Solidarietà, superasse il numero di 4.000 sarà predisposta una graduatoria unica a livello di Gruppo in base:

- ◆ alla data di raggiungimento del **diritto alla pensione** (primo requisito utile) e, a parità di data di raggiungimento del diritto alla pensione:
- ◆ in base alla maggior età anagrafica.

PRIORITÀ

Nella stesura della graduatoria sarà data priorità a:

- ◆ titolari delle previsioni di cui alla L. 104/92, art. 3, c.3, per sé e al
- ◆ personale disabile con percentuale di invalidità non inferiore al 67%; successivamente a queste due categorie, al
- ◆ personale che ha aderito all'Accordo del 16 novembre 2021 con richiesta valida, ma non rientrante tra coloro (2.000) che sono usciti in forza dello stesso; quanto precede a condizione che -per l'adesione al nuovo accordo- il personale si avvalga dello stesso requisito con il quale aveva aderito all'Accordo del 2021.

ATTENZIONE

1. La titolarità delle previsioni *ex lege* 104/92 deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell'Offerta al Pubblico;
2. La disabilità non inferiore al 67% deve risultare alla data di presentazione della domanda al pensionamento o di accettazione dell'Offerta al Pubblico;
3. *Riscatti e/o ricongiunzioni* dovranno essere già chiesti alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell'Offerta al Pubblico e dovranno essere perfezionati entro 180 giorni dall'avvio della dell'offerta, pena la decadenza dalla graduatoria.

1.3 ESCLUSIONI



Sono esclusi coloro che hanno già presentato una richiesta valida per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi di analoghi accordi in materia e che siano rientrati nelle relative graduatorie.

II. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO



2.1 DESTINATARI

Dipendenti delle società italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo, appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** che applicano il contratto del Credito, nonché a quelli indicati a pagina 4 della presente Guida, che:

- ☞ matureranno, oppure hanno già maturato **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025** i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO;
- ☞ matureranno **tra il 1° GENNAIO 2026 ED IL 31 DICEMBRE 2026** il requisito pensionistico per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO (l'opzione è in alternativa alla cessazione per accesso al *Fondo di Solidarietà*, vedi pag. 13);
- ☞ hanno maturato o matureranno i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Quota 100”**, **“Quota 102”** e **“Quota 103”**;
- ☞ hanno già maturato requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Opzione Donna”**.



2.2 USCITE

L'USCITA È UNA CESSAZIONE VOLONTARIA E NON REVOCABILE

Le uscite sono così previste:

- ♦ **31 dicembre 2024** (ultimo giorno di lavoro) per coloro che hanno già maturato requisiti pensionistici;
- ♦ **ultimo giorno del mese che precede quello in cui si ha diritto a riscuotere la pensione (anticipata, vecchiaia, “Quota 100”, o altra forma AGO)** per coloro che devono ancora maturare il requisito pensionistico.

2.3 FONDO SANITARIO – FSI

Dal momento della cessazione dal servizio, il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP invierà all'iscritto una comunicazione con le modalità da utilizzare per confermare o recedere l'iscrizione al Fondo. Nel caso di mantenimento dell'iscrizione, da confermare entro 4 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro, fino al 31 dicembre dello stesso anno saranno garantite le medesime prestazioni e contribuzioni previste per gli



iscritti in servizio.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo (in base alla scelta effettuata da ciascun iscritto) saranno applicate le condizioni previste:

- dalla Gestione iscritti Quiescenti, con applicazione delle prestazioni e della contribuzione (3% su tutte le voci della pensione AGO) previste per il personale in quiescenza;

- dalla Gestione Mista con prestazioni erogate tramite una polizza e costo massimo di euro 500.

La mancata espressa conferma entro il 4° mese determinerà il venir meno dall'iscrizione al Fondo.

2.4 CONDIZIONI BANCARIE/CREDITIZIE

È garantito il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).

2.5 LECOIP 3.0

Se la cessazione del rapporto di lavoro avverrà prima di marzo 2026 il lavoratore, che a suo tempo ha aderito al Piano di Investimento *Lecoip 3.0*, riceverà il **Capitale inizialmente assegnato pro quota**, determinato facendo il rapporto tra il periodo di permanenza in azienda prima dell'uscita per pensionamento ed il periodo di durata del *Lecoip 3.0*. Alla somma sopra evidenziata (*Capitale inizialmente assegnato pro quota*), sarà riconosciuto anche l'eventuale **apprezzamento del titolo** per il periodo intercorrente tra l'assegnazione (30.06.2022) e la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento.



III. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

Requisiti entro il 31 dicembre 2025



DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo (con applicazione del CCNL Credito), nonché quelli indicati a pag. 4 della presente Guida, che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025**, matureranno, oppure hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO.



PREMI

INCENTIVO

Ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti pensionistici di anzianità o vecchiaia, o che li matureranno ENTRO il 31 DICEMBRE 2025, sarà erogato -a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) - un importo pari all'Indennità di mancato preavviso:

- ✓ n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- ✓ n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- ✓ n. 6 mensilità per i Dirigenti

PREMIO DI TEMPESTIVITÀ

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all'azienda **ENTRO IL 11.11.2024**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un ulteriore importo pari a: **n. 2 dodicesimi della Retribuzione Annua Lorda**



SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 25.11.2024**



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato **“A”** attraverso l'apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > Adesione Accordo per uscite).

Il personale impossibilitato all'utilizzo del portale People potrà presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Dc Ap Pensioni e Operations Welfare
Via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)
 (anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765)

IV. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

Requisiti che maturano tra 01/01/2026 e il 31/12/2026



DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo (con applicazione del CCNL Credito), nonché quelli indicati a pag. 4 della presente Guida, che, **TRA IL 1° GENNAIO 2026 ED IL 31 DICEMBRE 2026**, matureranno il **requisito pensionistico** per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO (l'opzione è **in alternativa** alla cessazione per accesso al *Fondo di Solidarietà*, vedi pag. 13).



PREMI

INCENTIVO

Ai lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici di **anzianità** o **vecchiaia**, **tra il 1° GENNAIO 2026 e il 31 DICEMBRE 2026** e che, **in alternativa** all'accesso al *Fondo di Solidarietà* (vedi pag. 13), hanno optato per la cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti pensionistici sopra citati, sarà erogato, a titolo di **trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto** (TFR), un importo pari all'Indennità di mancato preavviso:

- ✓ n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- ✓ n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- ✓ n. 6 mensilità per i Dirigenti

PREMIO DI TEMPESTIVITÀ

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all'azienda **ENTRO IL 11.11.2024**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a: **n. 2 dodicesimi della Retribuzione Annuula Lorda**



SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 25.11.2024**



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato **“B”** attraverso l'apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale impossibilitato all'utilizzo del portale People potrà presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Dc Ap Pensioni e Operations Welfare
Via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)
 (anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765)

V. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

“Quota 100” - “Quota 102” - “Quota 103”



DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo (con applicazione del CCNL Credito) nonché quelli indicati a pag. 4 della presente Guida, che hanno maturato **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021** i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Quota 100”**; che hanno maturato **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022** i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Quota 102”** e che hanno maturato o matureranno **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024** i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Quota 103”**;



PREMI

INCENTIVO

Ai lavoratori che hanno già maturato che hanno maturato **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021** i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Quota 100”**; che hanno maturato **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022** i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Quota 102”** e che hanno maturato o matureranno **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024** i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Quota 103”** sarà erogato, a titolo di **trattamento aggiuntivo / integrativo al Trattamento di Fine Rapporto** (TFR), un importo pari all’Indennità di mancato preavviso:

- ✓ n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- ✓ n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- ✓ n. 6 mensilità per i Dirigenti

ULTERIORE INCENTIVO

L’*Ulteriore Incentivo* è rapportato al numero dei mesi che intercorrono tra il mese di cessazione (non computato) del rapporto di lavoro con **“Quota 100”**, **“Quota 102”** e **“Quota 103”** ed il mese in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il teorico requisito per la pensione *anticipata* (all’attualità: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), o quella di *vecchiaia* -se antecedente rispetto alla pensione *anticipata*. Al lavoratore sarà erogato, a titolo di trattamento aggiuntivo / integrativo al TFR un importo pari a:

- **1,50% della R.A.L. per ogni mese compreso tra il 7° ed il 18°;**
- **2,00% della R.A.L. per ogni mese a decorrere dal 19° (compreso).**

ATTENZIONE

La somma dell’incentivo e dell’ulteriore incentivo non potrà superare il 75% della R.A.L.

PREMIO DI TEMPESTIVITÀ

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all'azienda **ENTRO IL 11.11.2024**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a: **n. 2 dodicesimi della Retribuzione Annuula Lorda**.



SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 25.11.2024**



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato “D” attraverso l'apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale impossibilitato all'utilizzo del portale People potrà presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

*Intesa Sanpaolo S.p.A. – Dc Ap Pensioni e Operations Welfare
Via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)
(anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765)*

VI. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO “Opzione Donna”



DESTINATARI

Lavoratrici appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo (con applicazione del CCNL Credito) nonché quelle indicate a pag. 4 della presente Guida, che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023**, hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Opzione Donna”**.



PREMI

INCENTIVO

Le lavoratrici che **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023** hanno già maturato il requisito per pensionistico utilizzando la c.d. **“Opzione Donna”** hanno la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro ricevendo -a titolo di **trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**- un importo pari a: **75% della R.A.L.**

PREMIO DI TEMPESTIVITÀ

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all’azienda **ENTRO IL 11.11.2024**, alle lavoratrici sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a: **n. 2 dodicesimi della Retribuzione Annuula Lorda**.



SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 25.11.2024**



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato **“E”** attraverso l’apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale impossibilitato all’utilizzo del portale People potrà presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

***Intesa Sanpaolo S.p.A. – Dc Ap Pensioni e Operations Welfare
Via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)***
(anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765)

VII. ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ



DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo (ai quali viene applicato il CCNL del Credito), nonché quelli indicati a pag. 4 della presente Guida, che:

- matureranno tra il **1° GENNAIO 2026** ed il **31 DICEMBRE 2026** il requisito pensionistico per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale Ago (questa opzione è in alternativa alla cessazione per pensionamento con risoluzione del rapporto di lavoro all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento dell'assegno pensionistico, vedi pag. 9);
- matureranno tra il **1° GENNAIO 2027** ed il **31 DICEMBRE 2030** i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale Ago;



ESCLUSIONI

Non possono aderire all'Offerta al Pubblico per l'accesso al Fondo di Solidarietà:

- lavoratori che matureranno il requisito pensionistico **entro il 31 dicembre 2025**;
- lavoratori che esercitano il diritto al pensionamento con la c.d. **“Quota 100”**, **“Quota 102”** e **“Quota 103”**;
- lavoratrici che esercitano il diritto al pensionamento con la c.d. **“Opzione Donna”**;
- tutti coloro che **hanno già chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro** ai sensi di precedenti accordi e rientranti nelle relative graduatorie.



TIPOLOGIA USCITA

Cessazione **volontaria e non revocabile**.



SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 25.11.2024**



DATA USCITA

Il termine ultimo di uscita è il 31.12.2027, ma è anticipabile dall'azienda nelle seguenti finestre di uscita:

31.12.2024 – 28.02.2025 – 30.06.2025 – 31.12.2025 – 30.06.2026 – 31.12.2026 – 30.06.2027

Il lavoratore riceverà una comunicazione almeno 30 giorni prima dell'uscita effettiva. Le date di 31 dicembre 2024 e 28 febbraio 2025 potranno essere adottate dall'Azienda per coloro che matureranno il requisito entro il 2026.



SALVAGUARDIA

Nel caso in cui il computo dell'*aspettativa di vita* tempo per tempo adottata comportasse una riduzione o - soprattutto - un **aumento** della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali si attiveranno affinché gli ex dipendenti non subiscano alcuna interruzione tra la riscossione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà ed il momento in cui percepiscono la pensione, **con accolto da parte dell'azienda dell'eventuale relativo onere**. Le parti si incontreranno per le opportune soluzioni, se necessarie, anche in caso di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione.



FONDO SANITARIO - FSI

Mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario come iscritto in servizio **fino al mese precedente a quello in cui l'iscritto percepisce il trattamento pensionistico A.G.O.** (o di altra forma pensionistica di base), con contribuzione a proprio carico e a carico dell'azienda alle stesse condizioni previste per il personale in servizio.



CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE

È garantito il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).



PART TIME

L'azienda si impegna ad accogliere positivamente, nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (*part time*) a tempo pieno (*full time*) presentate dai colleghi.



Se la cessazione del rapporto di lavoro avverrà prima di marzo 2026 il lavoratore, che a suo tempo ha aderito al Piano di Investimento *Lecoip 3.0*, riceverà il **Capitale inizialmente assegnato pro quota**, determinato facendo il rapporto tra il periodo di permanenza in azienda prima dell'uscita per pensionamento ed il periodo di durata del *Lecoip 3.0*. Alla somma sopra evidenziata (*Capitale inizialmente assegnato pro quota*), sarà riconosciuto anche l'eventuale **apprezzamento del titolo** per il periodo intercorrente tra l'assegnazione (30.06.2022) e la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento.



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato “**C**” attraverso l'apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale impossibilitato all'utilizzo del portale People potrà presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Dc Ap Pensioni e Operations Welfare

Via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)

(anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765)



L'ASSEGNO DI ESODO - CARATTERISTICHE

L'assegno sarà erogato dall'INPS, già al **netto delle imposte**. Le somme erogate costituiscono un reddito assoggettato a tassazione separata. Il pagamento avviene il 1° giorno del mese *"banca aperta"*, per 13 mensilità. Il lavoratore riceverà dall'Inps la C.U.; in assenza di altri redditi imponibili non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. In assenza di altri redditi, oltre a quelli relativi all'assegno di solidarietà, il lavoratore non ha diritto ad alcuna **deduzione e/o detrazione** (come visto in precedenza l'assegno è soggetto a tassazione separata). Non si potranno, quindi, detrarre le spese mediche, i premi polizze vita, gli interessi relativi ai mutui, le spese riferite ad interventi edilizi etc. etc. Poiché si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, l'assegno di solidarietà **NON** è assoggettato alle addizionali regionali e comunali.

Se il lavoratore, oltre all'assegno di solidarietà, non gode di ulteriori redditi superiori ad 2.840,51 euro, potrà essere dichiarato **a carico del coniuge** o di **un altro familiare convivente**. Il coniuge o il familiare convivente, avrà diritto a detrarre dal proprio reddito (nella misura pro-tempore vigente) le spese (non tutte) sostenute dal titolare dell'assegno di solidarietà. Per tutta la durata di permanenza nel Fondo di Solidarietà il datore di lavoro verserà i contributi figurativi previdenziali necessari per raggiungere il diritto alla pensione. La base imponibile per il calcolo dei contributi figurativi è costituita dall'ultima retribuzione percepita in servizio dal lavoratore (al netto di alcune voci quali ad esempio quelle relative a: PVR, VAP, sistema incentivante, ore straordinarie).


L'assegno di solidarietà **NON è reversibile a favore dei superstiti**. Ai superstiti però spetterà la **PENSIONE INDIRETTA** il cui ammontare sarà determinato tenendo conto di tutti i contributi versati dal lavoratore e da quelli figurativi versati dal datore di lavoro durante il periodo di effettiva permanenza nel *Fondo di Solidarietà*. L'assegno di solidarietà **NON beneficia di alcun tipo di rivalutazione**, come quella ad esempio prevista per le pensioni ("perequazione")

CUMULO		
ATTIVITA' SVOLTA	LAVORATORE DIPENDENTE	LAVORATORE AUTONOMO*
NON IN CONCORRENZA CON EX DATORE DI LAVORO	È cumulabile ma, nel caso in cui l'importo dell'assegno sommato alla nuova retribuzione superi l'ultimo stipendio percepito in servizio (rapportato ad anno), l'assegno di solidarietà sarà diminuito per la parte eccedente lo stipendio. Analogamente seguono i contributi figurativi.	È cumulabile per un importo pari al trattamento minimo di pensione aumentato della metà della parte eccedente il trattamento stesso. La parte rimanente è tolta al titolare dell'assegno ed i contributi figurativi sono proporzionalmente ridotti.
IN CONCORRENZA CON EX DATORE DI LAVORO	NON cumulabile con l'assegno di solidarietà. Sia l'assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.	NON cumulabile con l'assegno di solidarietà. Sia l'assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.

* L'Accordo 23/11/2023 di rinnovo del CCNL ha modificato i criteri di cumulabilità per le attività non in concorrenza, parificando il lavoro autonomo al lavoro dipendente. Tale modifica sarà operativa una volta recepita dall'apposito decreto interministeriale che dovrà essere emanato a breve.

VIII. SISTEMA PENSIONISTICO

Brevissima sintesi sul mondo “PENSIONI”




ATTENZIONE

- ❖ **Unità di misura contributiva:** l'unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). “Le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell'eventuale frazione di settimana successiva all'ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso) ...”. [Messaggio INPS n. 36298 del 3-11-2005]
- ❖ **Età:** composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365.
- ❖ **Anzianità contributiva:** deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

IX. PENSIONE DI VECCHIAIA

Nella tabella sottostante sono riportati i requisiti per la pensione di vecchiaia per lavoratori del settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane).

Non è prevista l'applicazione delle c.d. *finestra mobile*.



DATA MATURAZIONE	UOMINI e DONNE
Dal 1° gennaio 2024	67 anni
Dal 1° gennaio 2026	67 anni
Dal 1° gennaio 2029	67 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2031	67 anni e 4 mesi
Dal 1° gennaio 2033	67 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2035	67 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2037	67 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2039	68 anni e 1 mese
SPERANZA DI VITA	
I dati successivi al 2026 non sono ufficiali, ma sono stimati e dovranno essere verificati di volta in volta con quelli ufficiali pubblicati da Istat.	

X. PENSIONE ANTICIPATA

Tutti coloro che sono in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno la facoltà di ottenere la pensione **ANTICIPATA** a condizione che abbiano maturato le anzianità contributive riportate nella tabella sottostante.

Per il raggiungimento del requisito dell'anzianità contributiva è ritenuta valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2019 una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere **3 (tre) mesi per percepire la pensione.**

DECORRENZE	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	
	UOMINI	DONNE
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	42 anni e 10 mesi (2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2030	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2032	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
SPERANZA DI VITA		
Gli adeguamenti a partire dal 2027 sono stimati (Rapp. 25 del DRS MEF 2024) e dovranno essere confermati con i dati ufficiali pubblicati da Istat.		

XI. PENSIONE “QUOTA 100” - “QUOTA 102” - “QUOTA 103”

A partire dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per i lavoratori che hanno:

- **un’anzianità contributiva** di almeno **38 ANNI** e
- **un’età anagrafica** di almeno **62 ANNI**,

definita «*pensione Quota 100*».



QUOTA 100	
Requisito contributivo*	38 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2021
Età necessaria*	62 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2021
Finestra mobile**	3 mesi

* I requisiti contributivi e anagrafici devono essere entrambi posseduti al momento della domanda di pensionamento.
 ** Per i lavoratori del settore privato, la pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.

La legge di Bilancio 234/2021 ha elevato di 2 anni il requisito anagrafico, quindi sono necessari:

- **un’anzianità contributiva** di almeno **38 ANNI** e
- **un’età anagrafica** di almeno **64 ANNI**,

Per tale prestazione rinominata pensione anticipata “Quota 102”, i requisiti citati sono da perfezionare entro il 31 dicembre 2022.

QUOTA 102	
Requisito contributivo *	38 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2022
Età necessaria *	64 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2022
Finestra mobile **	3 mesi

* I requisiti contributivi e anagrafici devono essere entrambi posseduti al momento della domanda di pensionamento.
 ** Per i lavoratori del settore privato, la pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.

La Legge di Bilancio per il triennio “2023-2025” ha introdotto una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato con “Quota 103”. La norma, inserita in via sperimentale per il 2023, prevede:

- un’anzianità contributiva di almeno **41 ANNI** e
- un’età anagrafica di almeno **62 ANNI**,

da perfezionare entro il 31.12.2024. Come già previsto per “quota 100 e 102”, il diritto alla “pensione anticipata flessibile” può essere esercitato anche successivamente, dopo l’apertura della c.d. finestra.

QUOTA 103	
Requisito contributivo *	41 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2024
Età necessaria *	62 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2024
Finestra mobile **	3 mesi

* I requisiti contributivi e anagrafici devono essere entrambi posseduti al momento della domanda di pensionamento.
 ** Per i lavoratori del settore privato, la pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.

XII. PENSIONE “OPZIONE DONNA”

Le LAVORATRICI dipendenti che, entro il **31 DICEMBRE 2021**, o **31 DICEMBRE 2022** e **31 DICEMBRE 2023** hanno maturato un'**anzianità contributiva** di almeno **35 ANNI** e un'**età anagrafica** diversificata come da tabelle sottostanti possono conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo **-meno vantaggiose- del SISTEMA CONTRIBUTIVO**.

OPZIONE DONNA	
Requisito contributivo	35 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo e anagrafico	31/12/2021
Età necessaria	58 anni
Finestra mobile *	12 mesi
* La pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.	

OPZIONE DONNA 2023	
<i>Riservato a:</i>	
a) Convivente e assistente di un parente portatore di handicap grave	
b) Riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile pari o superiore al 74%:	
c) Licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa	
Requisito contributivo	35 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo e anagrafico	31/12/2022
Età necessaria*	60 anni senza figli 59 anni se con 1 figlio 58 anni se con almeno 2 figli
Finestra mobile **	12 mesi
* nel caso c) età anagrafica di 58 anni indipendentemente dal numero di figli	
** La pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.	

OPZIONE DONNA 2024

Riservato a:

- a) Convivente e assistente di un parente portatore di handicap grave
- b) Riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile pari o superiore al 74%
- c) Licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa

Requisito contributivo	35 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo e anagrafico	31/12/2023
Età necessaria*	61 anni senza figli 60 anni se con 1 figlio 59 anni se con almeno 2 figli
Finestra mobile **	12 mesi

* nel caso c) età anagrafica di 59 anni indipendentemente dal numero di figli

** La pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.

XIII. PENSIONE “LAVORI USURANTI”

I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. “usuranti” hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato. Rientrano in questa categoria anche i **lavoratori NOTTURNI** (vedi pag. successiva).

Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto una delle attività usuranti:

- per **almeno 7 anni**, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
- per **almeno la metà della vita lavorativa** complessiva;
- aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività “usuranti” sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.

I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, **con almeno 35 anni di anzianità contributiva**, conseguono il diritto alla pensione come indicato in tabella:

Gli incrementi derivanti *speranza di vita* sono stati congelati fino al 2026. Non è prevista l’applicazione della *finestra*.



PERIODO	ETÀ ANAGRAFICA	QUOTA
Fino al 31.12.2026	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6

XIV. PENSIONE “LAVORATORI NOTTURNI”

Appartengono a questa categoria:

- i **lavoratori a turni** che prestano la loro attività di notte per **almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino** per almeno 78 giorni all’anno;
- i **lavoratori** che svolgono la propria attività per **almeno 3 ore** nell’intervallo **tra la mezzanotte e le 5 del mattino** per periodi pari ad un intero anno lavorativo.



Per coloro che prestano le attività notturne a turni per un **periodo inferiore a 78 giorni lavorativi annui**, l’accesso al pensionamento anticipato è consentito:

- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 2 anni e del requisito “QUOTE” maggiorato di due unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 64 e 71;
- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 1 anno e del requisito “QUOTE” maggiorato di una unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 72 e 77.

Non sono previste finestre.

LAVORATORI NOTTURNI		
Giorni di lavoro notturno per anno	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA
Da 64 a 71	Almeno 63 anni e 7 mesi	99,6
Da 72 a 77	Almeno 62 anni e 7 mesi	98,6
Oltre 77	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6
Fino al 2026 non si applica la <i>speranza di vita</i> .		

XV. PENSIONE INVALIDI

Dal 1° gennaio 2019, i lavoratori invalidi **in misura non inferiore all'80%** raggiungono il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** ad un'età anagrafica di:



- **DONNE** **56 anni***
- **UOMINI** **61 anni***

* Da adeguare alla *speranza di vita*.

Il requisito contributivo minimo è di 20 anni se maturato dopo il 1992 (15 anni se maturato ante 1992). Inoltre, per i lavoratori invalidi civili, invalidi da lavoro INAIL, sordomuti, **con grado di invalidità superiore al 74%**, l'anzianità contributiva viene **maggiorata, ai fini del diritto e dell'importo (per la sola parte retributiva) della liquidazione della pensione, e per un massimo di 5 anni**:

- ◆ di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
- ◆ di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.

Dal calcolo sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto di periodi non lavorati.

Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere almeno 12 mesi (c.d. "finestra") prima di poter riscuotere la pensione.

XVI. PENSIONE NON VEDENTI

I requisiti sono: cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Questa categoria di lavoratori ha diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva, valida sia ai fini del diritto sia ai fini dell'importo della pensione, nella misura di **4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in qualità di non vedente** (non sono validi i periodi di aspettativa e congedi non retribuiti, né quelli coperti da contribuzione figurativa o volontari o derivanti da riscatto di periodi non lavorati).

Per periodi inferiori all'anno, il beneficio compete in misura proporzionale, aumentando di 1/3 il numero delle settimane di lavoro svolto.

Per il 2021 il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** si consegue raggiungendo l'età anagrafica di:

◆ **DONNE** **51 anni***

◆ **UOMINI** **56 anni***

* Da adeguare alla *speranza di vita*.

Inoltre, il requisito contributivo è costituito da:

- **anzianità iscrizione previdenziale di almeno 10 anni**
- **numero minimo di contributi pari anch'esso ad almeno 10 anni**

Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere **almeno 12 (dodici) mesi** prima di poter riscuotere la pensione.




XVII. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare (sia essa a prestazione definita o a contribuzione definita), con almeno 5 anni di partecipazione, possono farsi erogare la **PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE** a partire dal momento in cui viene meno il rapporto di lavoro con l'azienda per pensionamento. In caso di esodo l'interessato può chiedere la restituzione della propria posizione, anche in parte, prima della maturazione dei requisiti AGO (riscatto).

L'iscritto può anche decidere di **NON** richiedere il riscatto oppure di **NON** farsi liquidare la Prestazione Pensionistica complementare - né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale, procrastinando tali decisioni a data futura, con facoltà di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali).

Ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare prevede varie forme di rendita(mensile, annuale, reversibile, certa, etc. etc.)



17.1 R.I.T.A.

L'iscritto, ricorrendo alla **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (R.I.T.A.), può chiedere l'erogazione -in tutto od in parte- della propria posizione individuale maturata. La liquidazione sarà effettuata in rate trimestrali fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Possono beneficiare della R.I.T.A. le persone con **62 anni di età anagrafica** oppure con un periodo di permanenza nel *Fondo di Solidarietà* di almeno **24 mesi e con un'età anagrafica di almeno 57 anni** (in quest'ultimo caso, però, sarà necessario attendere i 24 mesi prima di poter formulare la domanda).

La tassazione applicata è particolarmente favorevole.

17.2 TFR PREGRESSO

Gli iscritti ai Fondi Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo possono chiedere di trasferire alla propria posizione individuale (*zainetto*) la quota del Trattamento di Fine Rapporto maturata fino al 31 dicembre 2006, in modo tale da massimizzare i benefici fiscali.

17.3 TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Le Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti ("zainetti") accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di **RENDITA** o sotto forma di **CAPITALE**, sono tassate per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e rendimenti della gestione finanziaria che invece sono soggetti ad imposta sostitutiva). La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta (c.d. "**ritenuta secca**") nella seguente misura:

RENDITA	}	15 %
o		
CAPITALE		

Questa aliquota si riduce di **0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari** (quindi non necessariamente di partecipazione sempre allo stesso fondo) **successivo al 15° anno**, con una riduzione massima di 6 punti.

Se l'iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni d'iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi d'iscrizione per i quali non sia stato

esercitato il riscatto totale della posizione individuale (indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi).

Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l'aliquota sarà pari al 9,0%. La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica Complementare, **senza ulteriori obblighi per l'iscritto:**

- **NON confluirà nel reddito complessivo,**
- **NON sarà soggetta alle addizionali regionali/comunali**

ANNI di PARTECIPAZIONE Per anno s'intende un periodo composta da 365 giorni decorrenti dal giorno d'iscrizione	RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE	RITENUTA BASE	RIDUZIONE APPLICATA
da 1 a 15	15,00%	15,00%	0,00%
16	14,70%	15,00%	0,30
17	14,40%	15,00%	0,60
18	14,10%	15,00%	0,90
19	13,80%	15,00%	1,20
20	13,50%	15,00%	1,50
21	13,20%	15,00%	1,80
22	12,90%	15,00%	2,10
23	12,60%	15,00%	2,40
24	12,30%	15,00%	2,70
25	12,00%	15,00%	3,00
26	11,70%	15,00%	3,30
27	11,40%	15,00%	3,60
28	11,10%	15,00%	3,90
29	10,80%	15,00%	4,20
30	10,50%	15,00%	4,50
31	10,20%	15,00%	4,80
32	9,90%	15,00%	5,10
33	9,60%	15,00%	5,40
34	9,30%	15,00%	5,70
da 35 in poi	9,00%	15,00%	6,00

17.4 TASSAZIONE “VECCHI ISCRITTI” PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Coloro che sono iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993, c.d. **“Vecchi Iscritti”**, hanno la facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di CAPITALE nella misura del **100%**.

La **TASSAZIONE** a cui sarà assoggettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall’iscritto, come sotto indicato:

LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATA

In questo caso **TUTTO** il Montante Maturato, “zainetto”, sarà liquidato applicando il meno vantaggioso regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR*

LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATA

Con questa scelta l’iscritto manterrà ben distinto quanto maturato ante e post 1° gennaio 2007

◆ Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006

A questa parte dello “zainetto” sarà applicato il regime tributario previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR*

◆ Montante Maturato dal 1° gennaio 2007

A questa parte di Montante (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il regime tributario introdotto successivamente, che prevede un’aliquota massima del 15%**, ed il conseguente regime civilistico (D.Lgs. n° 252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i “nuovi iscritti”). Tenuto conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari ad almeno il 70% dell’assegno sociale, sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l’integrale liquidazione di quanto Maturato.

* Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione. Il Montante Maturato dopo il 1 gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, artt. 17, comma 1 lettera *a-bis* e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto che al Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 **NON** sarà applicato il regime che prevede un’aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di norma, è inferiore all’aliquota TFR.

** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti.

La presente *Guida* costituisce (e non sostituisce) un semplice ausilio alla lettura del PROTOCOLLO del 23.10.2024 DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Ribadiamo che gli accordi sono frutto e conseguenza della normativa pensionistica in essere al momento della stipula degli accordi con l'Azienda. Future, quanto probabili, modifiche alla Legge pensionistica non possono essere contemplate.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI IL TUO SINDACALISTA UNISIN DI RIFERIMENTO È A TUA DISPOSIZIONE.



www.falcri-is.com

info@falcrintesa.it

info@silceagruppointesa.it

segreteria@liberosinfub.com

GUIDA REALIZZATA DA UNISIN INTESA SANPAOLO